CAMERA DEI DEPUTATI N. 1335-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **BANDOLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 settembre 1994 (v. stampato Senato n. 595)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GNUTTI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(MATTEOLI)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(PODESTÀ)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 settembre 1994

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991

Presentata alla Presidenza il 20 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1335 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 595), che viene allegata.

ALLEGATO

È ormai universalmente riconosciuto il bisogno di dare esplicita considerazione ai fattori ambientali sin dai primi stadi del processo di formazione delle decisioni che riguardano progetti di trasformazione del territorio. La valutazione d'impatto ambientale (VIA) viene applicata come uno strumento necessario per migliorare la qualità e la completezza delle informazioni disponibili nel processo decisionale. L'obiettivo è di assicurare che le decisioni tengano conto dell'esigenza di tutelare l'ambiente dando particolare attenzione alla minimizzazione delle loro conseguenze ambientali negative.

La convenzione di cui si propone la ratifica enuncia i princìpi e definisce le procedure per l'applicazione della VIA in un contesto transfrontaliero.

Peraltro gli obblighi nascenti dalla direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, sulla valutazione d'impatto ambientale già avevano introdotto, in ambito comunitario, molti degli elementi contenuti nella presente convenzione. In particolare l'articolo 7 della predetta direttiva comunitaria prescrive che, qualora un progetto possa avere un impatto ambientale negativo al di là delle frontiere dello Stato membro nel cui territorio si intende realizzare il progetto, ad iniziativa di quest'ultimo, o anche di uno degli Stati interessati, vengano messi a disposizione i documenti progettuali e dello studio di impatto ambientale. Dette informazioni costituiscono la base per qualsiasi successiva consultazione fra Stati membri da svolgersi su un piano di reciprocità e di parità.

Nella redazione del testo si è tenuto conto degli sforzi prodotti dalle organizzazioni internazionali per promuovere l'applicazione della VIA a livello nazionale ed internazionale e dei lavori condotti nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. In particolare si è tenuto conto dei risultati raggiunti nel seminario sulla VIA tenutosi nel settembre 1987 a Varsavia, così come degli obiettivi e princìpi adottati in ambito UNEP, e della « Dichiarazione ministeriale » di Bergen, in Norvegia, del maggio 1990 sullo « sviluppo sostenibile ».

La convenzione è stata adottata in occasione della IV sessione del Comitato ambiente dell'ECE ad Espoo, Finlandia, il 25 febbraio 1991. La quasi totalità dei Paesi aderenti all'ECE hanno già provveduto alla firma, fra questi tutti i Paesi membri della Comunità europea.

Nell'occasione è stata adottata la « Dichiarazione ministeriale » di Espoo con la quale viene dato pieno supporto alla applicazione della convenzione sulla VIA ed espressa l'esigenza di cooperare, ove possibile, sulle questioni lì regolamentate ancor prima dell'entrata in vigore della convenzione.

Sempre in occasione della IV sessione del Comitato ambiente dell'ECE le varie delegazioni hanno attribuito la massima priorità ad un rapido processo di ratifica della convenzione.

Si illustrano qui di seguito i contenuti dei singoli articoli della convenzione.

Articolo 1. – Vengono riportate una serie di definizioni di termini largamente presenti negli articoli seguenti.

Articolo 2. – Definisce l'ambito di applicazione della convenzione. Nel testo si rimanda all'appendice I dove vengono elencati i progetti per i quali è necessario procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente a quanto regolamentato dalla convenzione, nel caso di prevedibili impatti transfrontalieri negativi. L'applicazione della convenzione anche per progetti non riportati nell'appendice I è prevista nel caso di accordo fra i Paesi interessati.

Articolo 3. – Regola le prime fasi della procedura di VIA, i meccanismi per la notificazione, i contenuti della stessa, l'obbligo per le parti di fornire le informazioni utili agli studi d'impatto ambientale e di vegliare che il pubblico potenzialmente interessato sia informato dell'attività proposta ed abbia la possibilità di presentare osservazioni ed eventuali obiezioni.

Articolo 4. – Vengono identificati i contenuti dello studio di impatto ambientale (appendice II), ed è previsto l'obbligo della comunicazione ai Paesi interessati, alle autorità ed al pubblico, prima che una decisione definitiva sul progetto venga presa.

Articolo 5. – Vengono individuate le finalità del processo di consultazione.

Articolo 6. – I Paesi interessati nella procedura curano che gli elementi emersi nel corso della procedura vengano tenuti in conto nella decisione finale di esclusiva competenza del Paese nel quale viene localizzata l'opera da realizzare. La decisione deve essere comunicata al Paese o ai Paesi interessati esplicitando le ragioni che ne sono alla base. Viene previsto che la decisione possa essere riesaminata qualora si rendano disponibili, prima dell'inizio dei lavori, nuovi elementi non adeguatamente considerati nello studio d'impatto ambientale e nella procedura.

Articolo 7. – Vengono previste le procedure per l'attivazione del monitoraggio ambientale *ex post* e le finalità dello stesso. Nel caso vengano identificati impatti negativi i Paesi interessati devono, su iniziativa di una delle parti interessate, entrare immediatamente in consultazione per prendere le misure necessarie per eliminare gli inconvenienti registrati. Le eventuali misure di monitoraggio saranno comunque a carico dei proponenti le opere. Nulla sarà quindi da imputare al bilancio dello Stato.

Articolo 8. – Vengono individuate alcune aree di cooperazione bilaterale e multilaterale.

Articolo 9. – Contiene alcune delle possibili finalità di attività di programmi di ricerca. Tali attività di ricerca dovranno comunque essere oggetto di successivi protocolli. Nessun onere è quindi prevedibile sul bilancio dello Stato.

Articolo 10. – Viene chiarito che gli annessi fanno parte integrante della convenzione.

Articolo 11. – Prevede che i Paesi firmatari si riuniscano almeno una volta l'anno per seguire in permanenza l'applicazione della convenzione, individuando obiettivi di tali riunioni. Le attività dei Paesi firmatari si svolgeranno nell'ambito dei *Senior advisors* e non genereranno costi aggiuntivi.

Seguono gli articoli di ordine generale relativi a: le procedure di voto e di approvazione di emendamenti, le funzioni di segretariato, il regolamento di eventuali dispute, le procedure di firma, ratifica, adesione, entrata in vigore, e ritiro.

Per quanto riguarda il segretariato non sono previsti particolari oneri aggiuntivi, a carico del bilancio dello Stato, poiché il suo funzionamento sarà garantito dalla Commissione economica per l'Europa nell'ambito delle sue attività istituzionali.

Pertanto dall'attuazione del presente disegno di legge non derivano nuove o maggiori spese, o minori entrate, per il bilancio dello Stato, per cui non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione stessa.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*